

Codice DB1605

D.D. 4 luglio 2012, n. 276

L.R. 22.11.1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere". Autorizzazione relativa al rinnovo e ampliamento per la quarta fase quinquennale del "Progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito 16 del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po". Cava Fale' nel Comune di Casalgrasso (CN), Societa' Monviso S.p.A..

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. La società Monviso S.p.A. (omissis), con sede legale in Bergamo, Via G. Camozzi, 124, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 alla prosecuzione dell'attività estrattiva in località Falè sino al 18 giugno 2017, relativamente alla quarta ed ultima fase attuativa quinquennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell'area della cava operante nella località citata, nonché alla conclusione delle precedenti fasi già autorizzate.
2. Contestualmente ai lavori di coltivazione, devono essere attuati i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti dal "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano di Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" in località Falè del Comune di Casalgrasso", approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la citata D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001.
3. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
4. La coltivazione ed il recupero ambientale devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano di Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" in località Falè del Comune di Casalgrasso", di cui il IV lotto quinquennale in oggetto è parte. Nonché delle prescrizioni contenute nella d.d. n. 108 del 6 aprile 2007 con la quale il progetto è stato valutato positivamente nei riguardi della Valutazione di Incidenza, relativamente al SIC "Confluenza Po-Varaita" (IT1160013).
5. L'Amministrazione regionale potrà valutare la necessità di eventuali precisazioni progettuali o prescrizioni operative a seguito dell'acquisizione e dei contenuti del parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di cui in premessa.
6. Nella documentazione di monitoraggio annuale da presentare entro il 30 novembre 2012 dovranno essere definite le aree già recuperate per le quali al fine di aumentare la biodiversità devono essere attuate procedure di sfalcio mirate alla tutela delle specie nidificanti.
7. Relativamente alla risistemazione ambientale dell'area di cava posta a ridosso della confluenza tra il Po e il Varaita (parziali riempimenti per realizzazione di acque basse e

rimodellazione del cumulo di terreno vegetale preesistente), è confermata la definizione progettuale prevista nella tavola approvata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e successiva autorizzazione del 2001 (tavola PC6. 3); la rimodellazione del cumulo di terreno vegetale dovrà essere attuata prevedendo gli opportuni accorgimenti atti a mantenere pareti e pendii adatti per il rifugio e la nidificazione di avifauna e di animali fossori.

8. In sostituzione della fidejussione attualmente in vigore in ottemperanza all'autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale n. 222 del 23 luglio 2007, la Società Monviso S.p.A. è tenuta a presentare, entro 30 giorni dall'autorizzazione, a favore della Regione Piemonte fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo pari a € 2.357.000 (duemilioni trecento cinquantasettemila/00), che su richiesta potrà essere ridotta a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale delle "Linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari da utilizzare per il calcolo delle cauzioni ai sensi dell'art. 7 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69", per l'anno 2012. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale di Casalgrasso e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

9. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

10. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B, nella d.g.r. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e nella d.d. n. 108 del 6 aprile 2007 di Valutazione di Incidenza, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

11. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Casalgrasso, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po cuneese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonché a tutti i soggetti interessati della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000.

12. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto